

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3962

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati APREA, BIONDI, DE SIMONE, NAPOLI,
LOMBARDI, MICHELON, SERVODIO e MARINACCI**

(V. Stampato Camera n. 4906)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 aprile 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 aprile 1999*

Disposizioni per sviluppare il turismo scolastico nelle aree
naturali protette

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge intende promuovere le attività didattiche legate al turismo nelle aree naturali protette al fine di favorire la diretta conoscenza di queste da parte delle nuove generazioni scolastiche, con ciò attuando i principi di valorizzazione e di tutela del patrimonio naturale del Paese in conformità a quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1999 lo Stato corrisponde alle istituzioni scolastiche, entro il limite massimo di spesa di un miliardo di lire per l'anno 1999 e di 3 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2000, un contributo a parziale copertura delle spese sostenute per i viaggi di istruzione da queste organizzati e realizzati, che abbiano quale destinazione unica o principale le aree naturali protette e che comportino soggiorni comprensivi di almeno un pernottamento all'interno di tali aree o nei territori adiacenti. I criteri per la determinazione dell'ammontare del contributo sono definiti con i regolamenti di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, promuove la stipula di convenzioni tra lo Stato, le regioni e le Ferrovie dello Stato spa, da regolare in sede di definizione dei contratti di servizio, al fine di favorire la fruizione dei servizi pubblici di trasporto in occasione di visite e viaggi di istruzione in aree naturali protette, anche mediante la previsione di tariffe ferroviarie agevolate. Per l'attuazione del presente

comma è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni a decorrere dal 1999.

Art. 3.

1. Le modalità applicative delle disposizioni di cui alla presente legge sono determinate con uno o più regolamenti adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1,5 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

